



## **COMUNE DI PIAZZOLO**

### **PROVINCIA DI BERGAMO**

#### **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 12 DEL 07.05.2022**

*Adunanza STRAORDINARIA di seconda convocazione seduta pubblica*

**OGGETTO:** Determinazione aliquote IMU (Imposta Municipale Unica) anno 2022.

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di maggio alle ore 14.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ARIZZI LAURA	SINDACO	Presente
ARIZZI ALBERTO	CONSIGLIERE	Assente
MOLINARI ERNESTINA	VICE SINDACO	Presente
ROCCHI GIOVANNI	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI SAMUELE	CONSIGLIERE	Presente
MORONI FIORENZO	CONSIGLIERE	Presente
ARIZZI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI MAURIZIO	CONSIGLIERE	Presente
MOLINARI MASSIMO	CONSIGLIERE	Assente

Totale presenti 7

Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Arizzi Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge 160 del 27 dicembre 2019, dai commi 739 a 783, ha istituito l'Imposta Municipale sugli immobili (nuova IMU) che ha sostituito integralmente l'imposta municipale propria (IMU) e il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Atteso che la Legge 160/2019 dispone quanto segue:

- a) Il presupposto della NUOVA IMU è il medesimo dell'ICI e dell'IMU, ovvero il possesso di immobili;
- b) La NUOVA IMU non si applica alle abitazioni principali e relative pertinenze o alle abitazioni assimilate alle principali, salvo che non si tratti di abitazioni "di lusso", A/1, A/8 e A/9.
- c) Per le abitazioni principali, si precisa che, nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta.
- d) Per quanto riguarda la definizione di fabbricato, si precisa che costituisce parte integrante del fabbricato "l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente";
- e) I terreni, sui quali risultino edificati volumi catastalmente censiti come F2 – F3 – F4, sono considerati, fino alla loro iscrizione catastale quali unità immobiliari, terreni non edificati soggetti a imposizione in base al valore venale in comune commercio dell'area occupata;
- f) Fino al 31.12.2021 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non siano in ogni caso locati, i cosiddetti immobili merce, sono assoggettati alla NUOVA IMU, a decorrere dal 01 gennaio 2022 sono esenti dal pagamento;
- g) La base imponibile dell'imposta è la stessa prevista dall'ICI e dall'IMU, ovvero il valore ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
  - 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
  - 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  - 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
- e) La base imponibile è ridotta del 50%, come già previsto dall'IMU, nei seguenti casi:
  - per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  - per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
  - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia utilizzata come abitazione principale nello stesso Comune, oltre a quella data in comodato;

Evidenziato che, in materia di determinazione delle aliquote della nuova IMU, di cui all'articolo 1, comma dal 748 al 754 della legge n. 160/2019, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale degli immobili A/1 A/8 A/10 e delle relative pertinenze fissata in 0,5 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,0% a 0,6%;
- b) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale fissata in 0,1 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,0% a 0,1%;

- c) variare, per i soli anni 2020 e 2021, in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli immobili merce fissata in 0,1 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,0% a 0,25%;
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D fissata in 0,86 punti percentuali, di cui una quota non riducibile riservata allo Stato pari allo 0,76 per cento, con un range di aliquota da 0,76% a 1,06%;
- e) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base per i terreni agricoli fissata in 0,76 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,00% a 1,06%;
- f) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base per le aree edificabili e gli altri immobili diversi da quelli indicati nei punti precedenti fissata in 0,86 punti percentuali, con un range di aliquota da 0,00% a 1,06%;

Richiamata le seguenti deliberazioni consiliari:

- n. 3 del 06.06.2020 avente ad oggetto "Esame ed approvazione del regolamento per la disciplina della nuova IMU (Imposta Municipale sugli Immobili)";
- n. 17 del 31.10.2020 avente ad oggetto "Modifica del regolamento per la disciplina della nuova IMU (Imposta Municipale sugli Immobili)";
- n. 4 del 06.06.2020 avente ad oggetto "Determinazione aliquote nuova IMU (Imposta Municipale sugli Immobili) anno 2020";
- n. 18 del 31.10.2020 "Modifica delle aliquote nuova IMU (Imposta Municipale sugli Immobili) anno 2020";

Considerato che, per confermare il livello dei servizi erogati e per garantire il mantenimento dell'equilibrio corrente di bilancio, l'Amministrazione ha previsto di confermare le tariffe adottate nell'anno 2021, così come indicato nella successiva tabella. Le suddette aliquote e soglie di esenzione si intenderanno applicabili anche per gli anni successivi, a meno di intervenute diverse disposizioni normative o successive diverse deliberazioni;

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	
Detrazione abitazione principale fino ad un massimo di euro 200,00	<b>0,6%</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9 *	<b>Esenti</b>
Terreni agricoli	<b>Esenti</b>
Aliquota ordinaria	<b>1,06%</b>
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	<b>1,06%</b>
Di cui per quota Statale	0,76%
Di cui per quota Comunale	0,3%
Aree fabbricabili	<b>1,06%</b>
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale, non a canone concordato	<b>1,06%</b>
Aliquota immobili merce	<b>Esenti</b>
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93	<b>0,1%</b>

*\* nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta.*

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

### **DELIBERA**

- 1) di confermare, per l'anno di imposta 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

<b>Aliquota/detrazione</b>	<b>Misura</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	
Detrazione abitazione principale fino ad un massimo di euro 200,00	<b>0,6%</b>
Aliquota abitazione principale e relative pertinenze ad esclusione delle cat. A/1, A/8 e A/9 *	<b>Esenti</b>
Terreni agricoli	<b>Esenti</b>
Aliquota ordinaria	<b>1,06%</b>
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	<b>1,06%</b>
Di cui per quota Statale	0,76%
Di cui per quota Comunale	0,3%
Aree fabbricabili	<b>1,06%</b>
Aliquota per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale, non a canone concordato	<b>1,06%</b>
Aliquota immobili merce	<b>Esenti</b>
Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L. 557/93	<b>0,1%</b>

*\* nel caso in cui i componenti dello stesso nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in due abitazioni, anche su comuni diversi, l'agevolazione opera solo per un'abitazione, in caso di mancata dichiarazione entrambe le abitazioni saranno soggette all'imposta.*

- 2) di stabilire che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, A/1, A/8, A/9, del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- 3) di disporre la trasmissione per via telematica della presente deliberazione e del prospetto affinché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini di legge;
- 4) di dare atto che il versamento dell'imposta dovuta al Comune potrà essere effettuato tramite: Modello F24, o apposito bollettino postale, nonché tramite Piattaforma PagoPA, secondo la modalità attuative definite con Decreto del MEF di cui al comma 766 dell'art. 1 della legge 160/2019 alle seguenti scadenze:
  - Entro il 16 giugno 2022, dovrà essere effettuato il versamento della prima rata, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.
  - Entro il 16 dicembre 2022, dovrà essere effettuato il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, eseguito a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
  - Oppure in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2022.
- 5) di dichiarare, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in conformità all'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e alle vigenti disposizioni statutarie.

#### **PARERI DEL SEGRETARIO**

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile dei servizi amministrativi e contabili del Comune, esprime l'istruttoria di competenza:

#### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

#### **ESPRIME**

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco  
F.to Arizzi Laura

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 20.05.2022 all'Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 20.05.2022

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.

Lì, 20.05.2022


Il Segretario Comunale  
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì, 20.05.2022

Il Segretario Comunale  
Dott. Vincenzo De Filippis



A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Vincenzo De Filippis, the Secretary of the Municipality.